

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

215° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	19
3 ^a - Affari esteri.....	»	27
5 ^a - Bilancio.....	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	38
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	40

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	45
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	46
Infanzia.....	»	48

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i>	49
---	-------------	----

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(233) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(550) *MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto*

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1598) *COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta*

(1604) *LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*

(1647) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(1702) *RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1748) PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LAVAGNINI, pur comprendendo l'esigenza, manifestata dal Governo nella scorsa seduta, di licenziare in tempi brevi una disciplina circostanziata in grado di garantire l'efficienza operativa dei Servizi in relazione alle nuove esigenze, ricorda che vi sono numerosi temi, quale ad esempio quello della dipendenza dei servizi da due diversi ministeri, che meriterebbero comunque un approfondimento nel corso del dibattito parlamentare. A ragionare diversamente si potrebbe infatti incorrere nel rischio di esaurire il dibattito sulla disciplina del segreto e sull'organizzazione dei servizi senza tenere nel debito conto gli importanti elementi emersi dalle numerose audizioni informali tenute dalle Commissioni riunite.

Il senatore Massimo BRUTTI precisa preliminarmente che la linea adottata della sua parte politica sarà orientata alla ricerca di un costante dialogo con il Governo nel rispetto dei tempi da esso prefigurati nella scorsa seduta, pur proponendo nuovi elementi di approfondimento sulla materia.

Preannuncia la imminente presentazione di un disegno di legge che porrà innanzitutto l'accento sulla necessità di ridefinire, pur lasciandone inalterata la struttura fondamentale e pur non modificando le sfere di competenza dei ministeri dai quali essi dipendono, i compiti e le funzioni dei Servizi. Si sofferma quindi sulla possibilità di pervenire ad un sostanziale rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del CESIS. In particolare, il primo potrebbe realizzarsi attraverso la delega di alcune funzioni ad spettanti al Presidente del Consiglio ad un ministro senza portafoglio ovvero ad un sottosegretario di Stato, mentre il secondo si potrebbe invece concretizzare attraverso una più dettagliata previsione dei compiti della Segreteria generale e delle sue articolazioni, nonché attraverso la espressa previsione di legge di alcuni suoi organi necessari, quali ad esempio un ufficio di ispezione ed un ufficio centrale per la segretezza.

Per quanto attiene alla disciplina relativa all'opposizione del segreto, sarebbe a suo avviso opportuna la previsione della non opponibilità dello stesso anche in relazione ai reati di strage e di mafia previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale. Per ciò che concerne i compiti dei Servizi, pone l'accento sull'istituzione, a suo avviso assai opportuna, di un apposito ufficio di coordinamento nell'ambito del CESIS.

Si sofferma quindi sul delicato argomento delle garanzie funzionali per il personale dei Servizi, rilevando la necessità di un potenziamento

dei controlli relativi alle procedure di autorizzazione di quelle condotte costituenti reato nei confronti delle quali esse opererebbero. Tali controlli potrebbero essere realizzati attraverso l'istituzione di un Comitato di garanzia, composto da tre membri eletti a maggioranza assoluta dal Comitato parlamentare di controllo e scelti tra magistrati a riposo che abbiano effettivamente esercitato almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di stato e della Corte dei conti, non rispondente in alcun modo al Comitato parlamentare di controllo e alle assemblee parlamentari e con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle suddette procedure di autorizzazione.

Pone infine l'accento sulla necessità di un rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi e sulla possibile previsione di un controllo in ordine a quelle operazioni nel corso delle quali fossero poste in essere condotte costituenti reato. A tal riguardo precisa che tale forma di controllo sarebbe comunque di carattere successivo, attraverso una informativa operata dal Presidente del Consiglio entro sei mesi dalla data della loro conclusione.

Il ministro FRATTINI manifesta vivo apprezzamento per il contributo positivo, di metodo e di merito, reso dai senatori Lavagnini e Massimo Brutti nei loro interventi. In particolare giudica positivamente la comprensione dimostrata per l'indirizzo, assunto dal Governo, di incidere nella legge n. 801 del 1977 per gli aspetti che esigono le modifiche più urgenti. Inoltre, si compiace della positiva considerazione delle questioni proprie del Governo da parte dell'opposizione in una materia così critica, così come egli si dichiara disponibile a considerare con attenzione le sollecitazioni proprie dell'opposizione, con particolare riguardo alla questione dei controlli. Quanto alle ipotesi di modifica al testo proposto dal Governo, avanzate negli interventi dei senatori dell'opposizione, esse non appaiono tali da alterarne l'impianto; anzi, la proposta di incrementare le funzioni e le strutture del CESIS può essere senz'altro accolta. Quanto alle competenze del SISMI e del SISDE, osserva che la gran parte delle azioni di *intelligence* ormai riguarda fenomeni transnazionali, cosicché il criterio di distinzione attuale, da confermare, va tuttavia aggiornato in modo che si possano fronteggiare adeguatamente le azioni terroristiche o eversive che ad esempio siano iniziate all'estero e proseguite in Italia. In tali casi dovrebbe soccorrere la regola della collaborazione, che nei fatti già si applica, ma forse sarebbe opportuno prevedere e disciplinare con norme specifiche. In merito alle garanzie funzionali, condivide lo spirito delle proposte avanzate dal senatore Massimo Brutti, confermando che una eventuale ipotesi di cogestione tra Governo e Parlamento sarebbe comunque da escludere, mentre una forma di garanzia nel senso indicato dallo stesso senatore Brutti, da approfondire nei limiti e nelle forme, potrebbe essere valutata positivamente, anche perché appare suscettibile di rinforzare il ruolo di direzione del Presidente del Consiglio dei ministri. In conclusione, rappresenta l'opportunità di un confronto continuo e positivo, anche in sede informale, tra il Governo, le forze politiche di maggio-

ranza e quelle di opposizione, anche per agevolare l'*iter* successivo dei disegni di legge, con particolare riguardo all'esame che ne sarà svolto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MANFREDI, pur comprendendo le ragioni di carattere emergenziale alla base della linea politica suggerita dal rappresentante del Governo, osserva che l'argomento all'esame delle Commissioni riunite presenta delle problematiche di fondo che meritano adeguata considerazione, come ad esempio quelle relative alla suddivisione delle competenze dei Servizi, alle prerogative del Comitato parlamentare di controllo e alle norme concernenti l'avanzamento del personale. Rileva inoltre che, stante la attuale dipendenza dei servizi di informazione e sicurezza da ben tre autorità politiche (il ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi, il ministro dell'Interno ed il ministro della Difesa), un coordinamento del loro operato sembrerebbe di difficile realizzazione pratica. Sarebbe quindi auspicabile una ricollocazione dei Servizi al di sotto di un'unica autorità politica, misura a suo avviso più efficace rispetto ad un semplice potenziamento dei poteri coordinatori del CESIS.

Il seguito della discussione generale è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

210^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 5 novembre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore PETRINI dà per illustrati gli emendamenti presentati a sua firma.

Il senatore EUFEMI, illustrando gli emendamenti 5.4, 5.7, 5.5 e 5.6, richiama l'attenzione del relatore e del Governo sulla necessità di precisare che la riallocazione delle funzioni riguarda solo quelle dello Stato e delle Regioni, non quelle delle autonomie funzionali alle quali, anzi, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, possono essere attribuite ulteriori funzioni. In particolare l'emendamento 5.6 è volto a far rientrare le Camere di commercio nell'orbita di protezione della sussidiarietà orizzontale, al pari delle università e delle autonomie scolastiche. Ricorda, in proposito, che la Corte Costituzionale ha definito le Camere di commercio come enti che si collocano in una posizione intermedia fra lo Stato e gli enti territoriali, assolvendo la loro attività secondo modalità che si situano tra le regole pubbliche e quelle dell'autonomia privata. Trattandosi di enti autonomi di diritto pubblico, potrebbe so-

stenersi, a suo avviso, che l'ordinamento delle Camere di commercio rientra nella sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), il che consente di evitare una disciplina diversificata a seconda delle Regioni. Infine, la natura di enti che riflettono l'autonomia dei privati permetterebbe di riconoscere alle Camere di commercio il particolare favore previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Il presidente PASTORE, relatore, convenendo con la proposta illustrata dal senatore Eufemi, osserva che una formulazione più ampia sull'autonomia funzionale consentirebbe di comprendere altri soggetti, oltre alle Camere di commercio.

Il ministro LA LOGGIA si esprime favorevolmente sull'emendamento 5.6 e invita il presentatore a riformularlo nel senso ora indicato dal relatore, presidente Pastore, in modo da comprendere anche altri soggetti titolari di autonomia funzionale.

Il relatore MAGNALBÒ illustra l'emendamento 5.31.

Il senatore BASSANINI dà conto degli emendamenti presentati dalla sua parte politica. Un primo gruppo di proposte evidenzia l'opportunità di richiamare il principio della «autonoma iniziativa» citato nell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, con un più generale riferimento allo svolgimento di attività di interesse generale, essendo impropria, a suo avviso, l'attuale formulazione «attività amministrative».

Un secondo gruppo di emendamenti propone di stralciare le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e di rinviare la questione dei controlli sull'attività degli enti territoriali all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In subordine, altre proposte sono volte, da un lato, a riconoscere il controllo della Corte dei conti sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali al fine di garantire la compatibilità con i vincoli nazionali e comunitari e, dall'altro, a far salve ulteriori forme di controllo dal parte della Corte dei conti su richiesta degli stessi enti territoriali senza tuttavia sancire il carattere obbligatorio.

Il presidente PASTORE, pur condividendo la necessità di collegare il sistema dei controlli alle disposizioni attuative dell'articolo 119 della Costituzione, ritiene che sia comunque necessario prevedere il controllo della Corte dei conti ai fini del rispetto del patto di stabilità in attesa che si definiscano le condizioni del federalismo fiscale.

Il ministro LA LOGGIA si esprime favorevolmente sulla proposta di richiamare nel testo il concetto dell'autonoma iniziativa e di riferirsi ad attività di interesse generale. Sul secondo gruppo di emendamenti presentati dal senatore Bassanini, pur condividendo la scelta di sopprimere il sistema dei controlli precedentemente previsto dalla Carta costituzionale, ri-

tiene indispensabile individuare strumenti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio anche in relazione al Patto di stabilità e ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il senatore VILLONE ritiene improprio assimilare il regime degli enti locali a quello delle regioni, come si fa nella prima parte del comma 4. Ricorda, inoltre, che il sistema delle autonomie già provvede internamente al controllo della propria attività, per cui l'introduzione di un sindacato da parte della Corte dei conti comporterebbe il rischio di esiti differenti, che recherebbero incertezza per gli amministratori.

Osserva altresì che la funzione del controllo di gestione della Corte dei conti non è chiaramente definita, come è stato riconosciuto da più parti, ed è tradizionalmente oggetto di controversie.

Laddove esistessero esigenze specifiche di verifica connesse al rispetto dei vincoli nazionali e comunitari, si dovrebbero definire con la massima precisione l'ambito e la portata dell'attività di controllo della Corte dei conti.

Il presidente PASTORE, relatore, ritiene che le obiezioni ora svolte potrebbero superarsi attraverso una riformulazione del secondo periodo del comma 4, che chiarisca che l'attività di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è funzionale agli obiettivi indicati nel primo periodo, cioè il rispetto degli equilibri di bilancio anche in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli comunitari.

Il senatore BASSANINI osserva che le attività della Corte dei conti cui si riferiscono le due parti del comma 4 hanno natura affatto diversa. In particolare, il controllo successivo sulla gestione ha natura tecnica e può riguardare anche aspetti non strettamente contabili. Pertanto, appare più opportuno, a suo avviso, demandare tale attività all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni.

Il ministro LA LOGGIA propone di riprendere l'esame degli emendamenti che riguardano la questione dei controlli da parte della Corte dei conti in una prossima seduta, riservandosi di valutare ulteriormente le proposte di modifica avanzate.

Il presidente PASTORE, relatore, dà per illustrati i suoi emendamenti all'articolo 5.

Il senatore EUFEMI osserva che la soppressione di tutte le forme di controllo non costituisce un fattore di migliore funzionamento degli enti locali, alcuni dei quali, tra l'altro, non sono in grado di organizzarsi autonomamente per lo svolgimento di controlli di gestione.

Il senatore VILLONE, intervenendo sul tema della sussidiarietà orizzontale, sottolinea l'esigenza di garantire la trasparenza degli interventi

volti ad incentivare lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di associazioni o singoli cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545**Art. 5.****5.28**

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le rispettive competenze», inserire la seguente: «legislative».

5.4

EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «provvedono a conferire le funzioni amministrative», inserire le seguenti: «da loro».

5.27

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «attribuendo» fino a: «l'unitarietà di esercizio» con le seguenti: «attribuendole a comuni, province e città metropolitane ad esclusione di quelle che per ragioni naturali, fisiche e ambientali di ecosistema debbono essere riservata allo Stato o alle regioni medesime».

Conseguentemente all'ultimo periodo sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «alle Regioni».

5.26

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio» con le seguenti: «che per ragioni naturali, fisiche e ambientali di ecosistema, debbono essere affrontate e gestite unitariamente».

5.29

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale».

5.31

MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo conto delle» con le seguenti: «salvaguardando le».

5.7

EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tenendo conto», inserire le seguenti: «anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni».

5.5

EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «enti di autonomia funzionale», inserire le seguenti: «cui sono assegnate ulteriori funzioni secondo gli stessi criteri».

5.18

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole da: «e favorendo», fino alle parole: «principio di sussidiarietà», con le seguenti: «. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

5.25

TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e favorendo,» fino a: «o singoli cittadini».

5.24

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «altresì,» fino a: «associazioni o singoli» con le seguenti: «la partecipazione dei».

5.11

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole «lo svolgimento di attività amministrative» con le seguenti: «lo svolgimento di attività».

5.13

BASSANINI

Al comma 1, sostituire le parole: «lo svolgimento di attività amministrative» con le seguenti «l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività».

5.6

EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività amministrative di interesse generale da parte di», inserire le seguenti: «Camere di commercio».

5.12

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «Tutte le altre funzioni» aggiungere le parole «amministrative».

5.30

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato procede progressivamente, e comunque entro il termine massimo di un anno, al conferimento delle funzioni amministrative a regioni, province autonome ed enti locali a mezzo di decreti deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata Stato-Regioni Città Autonomie e successivamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per il parere da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il Governo può emanare i decreti anche in assenza del parere.».

5.8

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «da emanarsi entro un anno».

5.23

TURRONI

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «sono trasmessi» aggiungere le seguenti «alle Commissioni affari costituzionali e».

5.19

GRILLOTTI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

5.14

BASSANINI, VITALI

Sopprimere il comma 4.

5.17

BASSANINI, VITALI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

5.10

BASSANINI, VITALI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

5.9

BASSANINI

Al comma 4, secondo periodo, prima della parola: «verificano» inserire le seguenti: «, ove lo richiedano gli enti interessati,».

5.15

BASSANINI, VITALI

Sopprimere il comma 5.

5.16

BASSANINI, VITALI

5.22

TURRONI

Sopprimere il comma 6.

5.21

TURRONI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola «aziendalistiche».

5.2PASTORE, *relatore**Al comma 6, dopo la parola: «contabili», inserire le seguenti: «e che non versino in situazioni di incompatibilità quali definite dallo statuto o da legge regionale».*

5.3PASTORE, *relatore**Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo statuto o la legge regionale individua, fissandone un termine, i casi di incapacità dei medesimi ad assumere o comunque svolgere determinate attività pubbliche e private, anche di rappresentanza politica, dopo la cessazione del mandato.».*

5.20PASTORE, *relatore*

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella prima applicazione delle presenti disposizioni, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la regione, può avvalersi di personale della regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.».

5.0.1

GRILLOTTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Prima attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)

1. In attesa dell'approvazione della legge dello Stato contenente i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le regioni devono rispettare nell'interesse della finanza pubblica, oltre ai principi desumibili dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario, la razionalità, la coerenza e l'omogeneità del sistema tributario nel suo complesso, la semplificazione del sistema stesso e degli adempimenti dei contribuenti, la limitazione di quelle agevolazioni relative ai tributi propri che risultino gravemente lesive della concorrenza, nonché l'autonomia finanziaria degli enti locali.

2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni esercitano l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio dei comuni, delle province, delle città metropolitane e della regione, in relazione al rispetto del patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali.

4. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo ai fini della regolare gestione finanziaria, del funzionamento dei controlli interni e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri nelle materie di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono integrate da un componente designato dal Consiglio regionale e da due componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali; ove il Consiglio delle autonomie locali non sia stato ancora istituito tale componente è designata dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. Tali componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle norme aziendalistiche, economiche, finanziarie e contabili. Durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8/7/1977, n. 385.

6. È soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti.

7. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina dei controlli interni e degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

146^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

(568-B) MARITATI ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure private e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(1803) MARITATI ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 568-B. Congiunzione del disegno di legge n. 1803. Discussione e approvazione del disegno di legge n. 1803 con assorbimento del disegno di legge n. 568-B)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 568-B, rinviata nella seduta del 24 ottobre scorso.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di congiungere la discussione dei due disegni di legge in titolo e di assumere come testo base il disegno di legge n. 1803, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito già svoltosi sul disegno di legge n. 568-B.

Gli emendamenti 1.1, 1.3 e 3.1, già presentati dal senatore Zancan al disegno di legge n. 568-B si intenderanno pertanto riferiti al disegno di legge n. 1803.

Sul disegno di legge n. 1803 riferisce il senatore FASSONE che si riporta, a sua volta, a quanto già emerso in sede di trattazione del disegno di legge n. 568-B.

Prende quindi la parola il senatore ZANCAN il quale, con riferimento agli emendamenti da lui presentati, si sofferma sul merito della soluzione adottata dalla Camera dei deputati circa la procedura *de plano* prevista per la concessione del beneficio della liberazione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza. Al riguardo, ritiene che la mancata previsione del contraddittorio in tale sede configuri un'inaccettabile limitazione del diritto di difesa, anche alla luce del fatto che la decisione viene assunta dal magistrato di sorveglianza sulla base di un materiale probatorio che resta non conoscibile nella sua interezza dalle parti. Le scansioni procedurali previste configurano poi un meccanismo che finirà per allungare i tempi per il riconoscimento del beneficio, mentre manca una previsione *ad hoc* per l'ipotesi, tutt'altro che infrequente nella pratica, della presentazione di più istanze aventi ad oggetto benefici diversi.

Con riferimento poi all'articolo 3 del disegno di legge n.1803, di contenuto identico al corrispondente articolo 3 del disegno di legge n. 568-B, il senatore Zancan sottolinea come l'estensione della liberazione anticipata ai casi di affidamento in prova al servizio sociale determini una duplicazione dei benefici riconosciuti all'affidato medesimo che appare assolutamente inaccettabile. È infatti evidente che gli stessi comportamenti che, in quanto sintomatici dell'esito positivo del periodo di prova, comportano l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, alla luce della previsione in esame acquistano altresì rilievo al fine di determinare una riduzione della durata dello stesso periodo di prova.

Il senatore AYALA auspica un'approvazione rapida e senza modifiche del disegno di legge n.1803, richiamandosi alle ragioni di ordine procedurale che ne hanno reso necessaria la presentazione e sottolineando, nel merito, come le modifiche proposte in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata abbiano in realtà alle spalle un complesso e approfondito *iter* parlamentare.

Anche il senatore CAVALLARO sottolinea come il percorso parlamentare delle proposte modificative su cui la Commissione si accinge a pronunciarsi sia stato complesso e articolato e come, alla luce di ciò, debba ritenersi prevalente l'esigenza di evitare un'ulteriore inopportuna dilatazione dei tempi dell'esame parlamentare, rispetto al mantenimento delle soluzioni adottate in proposito dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge n. 568-B.

Segue un breve intervento del senatore CENTARO il quale ritiene che dovrebbe prestarsi specifica attenzione al problema sollevato dal senatore Zancan con riferimento alle ipotesi in cui l'interessato presenti più istanze rivolte ad ottenere benefici diversi.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come le considerazioni svolte dal senatore Zancan, in relazione alla nuova procedura prevista per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, siano certa-

mente note alla Commissione in quanto, in sostanza, le stesse vennero dalla medesima condivise nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge n.568. La Commissione si trova peraltro a dover effettuare in questo momento una valutazione comparativa fra la sua preferenza per un determinato impianto normativo, da un lato, e, dall'altro, si deve confrontare con l'esigenza di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di una legge che è particolarmente attesa. Né d'altra parte i profili procedurali evidenziati dal senatore Zancan sono suscettibili, a suo avviso, di determinare problemi di legittimità costituzionale del testo in discussione.

Per quanto riguarda peraltro la tematica dell'estensione dell'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata alle ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale, non ritiene condivisibili nel merito i rilievi svolti dal senatore Zancan e giudica convincente la soluzione adottata dall'altro ramo del Parlamento in sede di esame del disegno di legge n.568-B e trasfusa nel disegno di legge n.1803, soluzione che appare altresì migliorativa rispetto a quella fatta propria dal Senato in occasione della prima lettura del medesimo disegno di legge n. 568.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3, osservando in primo luogo come i rilievi sollevati dal senatore Zancan circa la compatibilità con l'articolo 24 della Costituzione della nuova procedura prevista per la concessione del beneficio della liberazione anticipata appaiano superabili sia in considerazione del fatto che – come la Corte costituzionale ebbe ad osservare avuto riguardo all'istituto del decreto penale di condanna – il diritto di difesa può essere adeguatamente tutelato, in determinate circostanze, anche garantendo all'interessato, su richiesta del medesimo, la possibilità di un contraddittorio successivo, sia tenendo conto di come non siano sconosciute al quadro ordinamentale vigente previsioni che consentono un intervento sulla libertà personale dell'interessato senza che allo stesso sia assicurata la possibilità di interloquire preventivamente; basti pensare, ad esempio, alla materia delle misure cautelari personali e alla stessa materia penitenziaria, con riferimento ad alcune delle competenze attribuite dall'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario proprio al magistrato di sorveglianza.

Per quanto riguarda poi il problema concernente i casi in cui vengano presentate nell'ambito del medesimo procedimento più istanze volte ad ottenere benefici diversi, va sottolineato come esso è stato, seppure in modo ellittico, preso in specifica considerazione con il comma 5 del nuovo articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario, come introdotto dall'articolo 1, comma 2 dell'Atto Senato n. 1803, il quale prevede che il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, dello stesso ordinamento sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può – ma non deve – trasmetterla al magistrato di sorveglianza. Sarà quindi il tribunale di sorveglianza a decidere caso per caso se trattenerne ed esaminare l'istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata presentata insieme ad istanze ulteriori volte ad otte-

nere benefici diversi ovvero se trasmettere appunto la predetta istanza al magistrato di sorveglianza.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO concorda con il relatore Fassone.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, sono separatamente messi ai voti e respinti gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1.

Senza discussione è approvato l'articolo 2.

Dopo che il relatore FASSONE e il sottosegretario di Stato Valentino hanno espresso, al riguardo, parere contrario, l'emendamento 3.1 posto ai voti è approvato. Viene quindi messo in votazione e approvato l'articolo 3.

Senza discussione è approvato l'articolo 4.

Il senatore ZANCAN ribadisce la sua posizione contraria al disegno di legge nel suo complesso e, più in particolare, con riferimento al precedente intervento del relatore ritiene che il comma 5 del nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario non sia in grado di risolvere compiutamente il problema della presentazione di più istanze volte ad ottenere benefici diversi, in quanto tale disposizione non considera l'ipotesi della presentazione congiunta di più istanze.

Posto ai voti, è approvato il disegno di legge n. 1803 nel suo complesso. Risulta quindi assorbito il disegno di legge n. 568-B.

La seduta termina alle ore 9,40.

147^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1713-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore designato, senatore BUCCIERO illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge di cui si propone la conversione. Esse riguardano, in particolare, la completa soppressione del Capo I – già modificato dal Senato – interamente dedicato agli interventi volti a deflazionare il sovraccarico di lavoro in cui versano le corti d'appello in relazione all'applicazione della cosiddetta «legge Pinto». La soppressione in questione è giudicata non negativa dal relatore, considerato quanto già emerso rispetto a tale argomento nel corso dell'esame svolto in prima lettura dal Senato. In quell'occasione la Commissione si era resa avvertita del fatto che sarebbe stato più opportuno intervenire sulla «legge Pinto» in maniera non estemporanea, bensì rimeditando completamente la materia con un provvedimento *ad hoc*. È stato, quindi, modificato l'articolo 6, concernente il piano straordinario pluriennale di interventi che sarà predisposto dal Ministro della giustizia per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario. Le modifiche sono correlate, da una parte, all'obbligo di sentire il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla predisposizione del piano stesso, dall'altro all'esigenza di rideterminare, con una leggera variazione, la somma totale stanziata per il finanziamento del piano in questione. Peraltro, sempre avuto riguardo all'attuazione del piano straordinario pluriennale, va segnalata la modifica apportata con l'introduzione del comma 1-ter del medesimo articolo 6 del decreto-legge, comma che esclude l'applicabilità al piano straordinario stesso delle disposizioni di cui all'articolo 14 della «legge Merloni» conseguendo una sicura velocizzazione di esecuzione. All'articolo 8 si individua una modifica che interessa il Corpo di polizia penitenziaria, i cui appartenenti, a modifica dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge di cui si propone la conversione, possono essere impiegati per i servizi di protezione e di vigilanza limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia. Inoltre – prosegue il relatore Bucciero – sono state apportate modifiche all'articolo 9 per quanto attiene ad una diversa scansione degli stanziamenti relativi all'attuazione del piano straordinario già menzionato.

Se si eccettua pertanto la soppressione del Capo I, che, come già peraltro osservato, rappresenta un esito in qualche modo prefigurato dal Senato in prima lettura, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non appaiono suscettibili di aver determinato modifiche di particolare rilievo.

Il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione della Commissione sugli aspetti di criticità che hanno accompagnato tutto l'*iter* del decreto-legge di cui si propone la conversione e, in particolare, sull'aspetto relativo alla decisione preannunciata, dopo la fase di esame al Senato, dal Governo, circa l'intendimento di ritirare il decreto-legge, in considerazione delle caratteristiche assunte dal provvedimento all'esito delle modifiche apportate, caratteristiche che non solo ne avrebbero stravolto l'impianto, ma ne avrebbero altresì determinato l'inutilizzabilità rispetto ai fini per cui tale strumento normativo era stato predisposto. Se è vero che la soppressione del Capo I va considerata, alla stregua di quanto espresso in merito dal relatore, come un effetto non negativo, ma che, anzi, pone le premesse per un eventuale, successivo e specifico intervento della Commissione in materia, non si può non osservare che si è manifestato un atteggiamento di chiusura da parte dell'Avvocatura dello Stato circa il testo licenziato per il Capo I dal Senato, in particolare rispetto ad una presunta eliminazione della condizione di procedibilità costituita dalla comunicazione di cui all'articolo 2-*bis*, introdotto nella «legge Pinto» (n. 89 del 2001) dall'articolo 1 del decreto-legge in conversione, nel testo modificato dal Senato. Al contrario, come chiaramente dimostra il testo approvato dal Senato per il comma 2 dell'articolo 2-*bis* della legge n. 89 del 2001, ora peraltro soppresso, il Senato – nel mantenere la predetta condizione di procedibilità – si era limitato a consentire la rimessione in termini dell'attore ai medesimi fini e in casi predeterminati per mera esigenza di economia processuale. Per quanto riguarda, poi, i rilievi, del pari formulati dall'Avvocatura dello Stato, circa l'aver il Senato rimosso l'obbligo, a carico dell'attore, di produrre la richiesta documentazione preventiva con conseguente aggravio per l'Avvocatura stessa, il Presidente ribadisce la positività di tale scelta e ricorda come, in ogni caso, il testo licenziato dall'Assemblea del Senato sulla materia degli accordi transattivi in materia di equa riparazione, aveva accolto una modifica richiesta dalla stessa Avvocatura. Sottolinea, altresì, che le riserve formulate dall'Avvocatura dello Stato risultano infondate anche riguardo alla supposta difficoltà per la medesima di acquisire la documentazione richiesta, se si considera che l'onere relativo per l'Avvocatura distrettuale si sarebbe limitato alla trasmissione del fascicolo di causa e quindi, conclusivamente, egli non ritiene l'opposizione manifestata né fondata né ragionevole. Per quanto riguarda, poi, altro aspetto, che è quello relativo all'introduzione dell'obbligo di sentire il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla predisposizione del piano straordinario pluriennale penitenziario della giustizia, è evidente che la scelta tradisce una chiara resistenza psicologica ad accettare che il Ministero competente gestisca in prima persona la questione giustizia e senza l'interposizione del tutoraggio del ministero che fu già dei lavori pubblici, anche per gli aspetti relativi alle strutture del settore dell'edilizia carceraria. La Commissione, nel corso dei sopralluoghi svolti sul sistema penitenziario ha ben potuto verificare quali e quanti guasti abbia determinato sulla logistica penitenziaria l'esclusiva in favore del Ministero in questione con effetti indesiderabili sulle

modalità di costruzione degli edifici e per le rigidità che tale scelta ha determinato.

Occorre pertanto che il Ministro della giustizia sia messo in condizione di svolgere appieno le proprie competenze istituzionali. Tale finalità, d'altra parte – prosegue il presidente Antonino Caruso – può essere considerata comune alla maggioranza e all'opposizione.

Preannunzia, quindi, un ordine del giorno che sostanzialmente dovrà impegnare il Governo a rispettare il termine entro il quale presentare il piano di cui al comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento, nel rispetto stringente del termine previsto, anche se il Ministro delle infrastrutture non avesse manifestato il proprio avviso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 12 novembre 2002, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1803**Art. 1.****1.1**

ZANCAN

Al comma 2, all'articolo 69-bis, ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole da: «senza la presenza», fino alla fine con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedure penale».

1.3

ZANCAN

Al comma 2, all'articolo 69-bis, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2».

Art. 3.**3.1**

ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso 12-bis ivi richiamato».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

77^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BONFIETTI sottolinea l'opportunità che il Governo riferisca alla Commissione in merito alla partecipazione italiana all'operazione *Enduring Freedom*, sia con riferimento alle forze militari italiane che hanno già operato in Afghanistan, sia riguardo ai compiti che verranno assegnati al contingente che il Parlamento, con recente deliberazione, ha deciso di inviare a Kabul. Sarebbe inoltre utile che, nella stessa seduta, il Governo fornisse dati più precisi sulla situazione dell'Afghanistan, al di là della presenza di forze militari italiane, con particolare riferimento alla stabilizzazione politica di quel Paese e all'affermazione delle istituzioni democratiche.

La senatrice precisa peraltro che la sua richiesta deve essere letta anche come critica alla mancanza di comunicazione da parte del Governo nei confronti della Commissione sulla questione afghana e più in generale alla scarsa partecipazione del Ministro degli affari esteri ai lavori della Commissione medesima.

Il sottosegretario VENTUCCI prende atto della richiesta testé avanzata e assicura che la trasmetterà tempestivamente ai Ministri degli affari esteri e della difesa, non senza rilevare che il Governo ha già fornito esauritive informazioni sulla situazione dell'Afghanistan nell'autorevole sede dell'Assemblea del Senato, dove peraltro vi è stata l'opportunità di svolgere un ampio dibattito in merito. Ritene tuttavia legittima l'esigenza po-

sta dalla senatrice Bonfietti e pertanto se ne renderà interprete nei confronti dei Ministri competenti.

Interviene quindi il senatore MARTONE, il quale, sempre in relazione alla questione afghana, richiama l'esigenza di conoscere l'impegno finanziario assunto dall'Italia nell'ambito della Conferenza dei donatori di Tokyo, ricordando che i settori di competenza italiana dovrebbero riguardare la cooperazione allo sviluppo e l'amministrazione della giustizia.

Segnala inoltre un articolo apparso sulla stampa nella giornata di ieri, dal quale emerge che il contingente di alpini che dovrà recarsi in Afghanistan sarebbe particolarmente preparato per operazioni di interdizione e *scouting*, mentre era stato prospettato un suo impiego con compiti di scorta. Chiede pertanto un chiarimento al Governo anche sotto questo profilo.

Il PRESIDENTE avverte che già nella giornata di domani ha in programma di concordare con il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché Ministro degli affari esteri, una data utile per un suo intervento in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(366) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore PROVERA – era stato illustrato l'emendamento 3.1, riferito all'articolo 3, ed era stato espresso il parere in merito da parte del rappresentante del Governo.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento in esame prende la parola il senatore MARTONE, il quale, nell'esprimersi in senso favorevole, svolge nel contempo una valutazione complessiva sul provvedimento, evidenziando la necessità di effettuare con urgenza un approfondimento su quanto sta avvenendo nello Yemen. Con l'Accordo in ratifica si mira infatti ad avviare una cooperazione bilaterale in ambito culturale con un Paese che appare fortemente coinvolto nell'operazione *Enduring Freedom*. Al riguardo, egli esprime forti dubbi sulla liceità dell'operazione recentemente condotta dalla CIA nello Yemen e quindi, pur confermando il proprio voto favorevole sul disegno di legge, si riserva di intervenire in termini più ampi in occasione del dibattito in Assemblea, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno volto a condannare le operazioni extragiudiziali in Paesi stranieri.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'emendamento 3.1 viene quindi posto ai voti e accolto dalla Commissione, come anche l'articolo 3 nel testo modificato.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

(1688) *Ratifica ed esecuzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione da parte del senatore Forlani.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale e rinunciando alla replica sia il relatore FORLANI che il sottosegretario VENTUCCI, dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che sono pervenuti i prescritti pareri e dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

204^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Tanzi e Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL'APPLICABILITÀ DELLA LEGGE N. 246 DEL 2002 IN RELAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

Al senatore MICHELINI, che interviene rilevando come alcuni pareri già resi dalla Commissione su disegni di legge attualmente all'esame dell'Assemblea possano risultare discordanti rispetto alle prescrizioni della legge n. 246 del 2002, come nel caso dell'atto Senato 1306, replica il presidente AZZOLLINI, ricordando che il parere della Commissione sul disegno di legge citato non solo è stato reso prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, ma, comunque, tiene conto della circostanza che, a fronte di norme configurate come limiti massimi di spesa, sono previsti meccanismi flessibili in grado di adeguare gli oneri in relazione alle risorse stanziare.

Dopo gli interventi dei senatori CADDEO e PIZZINATO, volti a rilevare l'assenza di un indirizzo coerente nella gestione della finanza pubblica, prende la parola il presidente AZZOLLINI per manifestare la necessità di giungere al più presto all'individuazione di una soluzione che, pur nel rispetto degli indirizzi di finanza pubblica perseguiti con la legge n. 246 del 2002, garantisca, tuttavia, un efficiente svolgimento dei lavori parlamentari, anche in considerazione delle prevedibili problematiche di ordine politico e procedurale connesse all'obbligo di introdurre, nei casi previsti dalla suddetta legge, la clausola di salvaguardia.

IN SEDE CONSULTIVA

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario MOLGORA consegna agli atti della Commissione una nota recante alcuni chiarimenti rispetto alle osservazioni svolte dal Servizio del bilancio.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo per consentire i necessari approfondimenti dei profili finanziari, in considerazione dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 15,30, e quella della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,45, è posticipata alle ore 15,45.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte, inoltre, che sempre in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea sul disegno di legge n. 1306, potranno essere presentate ulteriori riformulazioni da sottoporre al parere della Commissione. Avverte, pertanto, che l'ordine del giorno della odierna seduta pomeridiana della Commissione sarà integrato con l'esame degli eventuali ulteriori emendamenti al citato provvedimento, ove presentati e trasmessi in tempo utile.

La seduta termina alle ore 9,20.

205^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Molgora e Tanzi.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti al testo proposto dalla Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, avverte che è stato trasmesso dall'Assemblea l'ulteriore emendamento 4.900 al disegno di legge in titolo. Dopo averne illustrato il contenuto, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento in titolo, ricorda che il sottosegretario Molgora ha consegnato, nella seduta antimeridiana, agli atti della Commissione alcune risposte rispetto ai profili finanziari segnalati. Rileva che, tuttavia, non sono stati forniti chiarimenti rispetto alle questioni relative agli articoli successivi all'articolo 1.

A seguito della richiesta del sottosegretario MOLGORA di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i necessari chiarimenti su tutte le questioni segnalate dal relatore, il presidente AZZOLLINI fa presente che il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo costringe la Commissione a trattarlo a partire da martedì prossimo, contestualmente ad altri disegni di legge sui quali è richiesta con sollecitudine l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

113^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene la senatrice DE PETRIS, secondo cui l'eterogeneità della materia del decreto-legge, in stretta continuità con quanto già proposto dall'attuale Esecutivo fin dall'inizio della legislatura, rappresenta solo uno degli aspetti che giustificano un giudizio nettamente critico della propria parte politica. Con il decreto in esame, il Ministro dell'economia propone il quarto intervento correttivo degli andamenti di finanza pubblica nel corso del 2002, con un incremento del prelievo fiscale a carico delle imprese che, oltre ad essere sbagliato dal punto di vista economico, ingenera confusione e incertezza tra i contribuenti, in palese contraddizione con i principi di irretroattività, semplicità e chiarezza della disciplina tributaria sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e ribaditi anche nel disegno di legge di riforma del sistema tributario (A.S. n. 1396). Nel merito, l'oratrice contesta in radice l'opportunità di depotenziare la *dual income tax*, che aveva consentito alle imprese, anche quelle di ridotte dimensioni, di rafforzarsi dal punto di vista

patrimoniale. L'arretramento sul fronte del sostegno alle imprese costituito dal depotenziamento della DIT si abbina poi al sostanziale fallimento della legge di agevolazione cosiddetta «Tremonti-*bis*». Va tenuto presente inoltre che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, volte ad attenuare in parte la penalizzazione per le imprese causata dalle modifiche del regime della DIT, evidenziano difetti di coordinamento che ne inficiano l'applicazione già a partire dall'acconto di novembre.

Ulteriori perplessità concernono le misure a carico del sistema assicurativo, al quale si impone un vero e proprio prestito forzoso, senza alcuna valutazione della portata negativa delle misure proposte.

Non vanno inoltre sottaciuti i problemi originati dalla estensione al settore dell'agricoltura e della pesca del meccanismo di fruizione del credito di imposta a fronte di nuovi investimenti: a suo giudizio, tale estensione, condivisibile in teoria, va correlata con maggiore precisione agli investimenti che tutelano la qualità dei prodotti agricoli.

L'oratrice si sofferma poi criticamente anche sulla norma concernente il credito d'imposta per i nuovi assunti per l'anno 2002, facendo presente che il decreto-legge non supera minimamente le questioni aperte con l'emanaazione del decreto-legge n. 138 del 2002, che ha di fatto sospeso il beneficio.

Per quanto concerne, invece, la materia delle accise, esprime forti perplessità sulle modifiche accolte dalla Camera dei deputati, ribadendo la posizione della propria parte politica di netta contrarietà a misure estemporanee ed eterogenee al settore dell'autotrasporto, svincolate da una politica organica di sostegno di attività alternative al trasporto su gomma, anche tenendo conto delle decisioni assunte in merito dalle autorità comunitarie.

Dopo aver analizzato criticamente le ulteriori misure introdotte dalla Camera dei deputati dopo il comma 2 dell'articolo 3, preannuncia la presentazione di una proposta di modifica della disposizione in materia di concessionari della riscossione.

Il senatore BONAVITA rileva, in premessa, la disorganicità delle misure proposte dal Governo, il cui esame è peraltro reso più complicato dalla circostanza che alcune disposizioni sono in parte già inserite nel disegno di legge finanziaria. Al di là del giudizio di merito, emerge l'errore dell'impostazione della politica economica del Governo, ancora prigioniera dello schema – proposto con insistenza in campagna elettorale – incentrato su una previsione di incremento del prodotto interno lordo, rilevatasi poi assolutamente infondata. Dalla rigida fedeltà a tale assunto, discende, ad esempio, la reintroduzione dell'agevolazione degli utili reinvestiti e la correlativa soppressione delle agevolazioni introdotte dal Centro sinistra, accolte con grande favore da parte degli operatori economici. Il drastico ridimensionamento del meccanismo della *dual income tax* ed il sostanziale depauperamento del credito di imposta a fronte di nuove assunzioni o di nuovi investimenti sono paradigmatici degli errori di valutazione dell'attuale Esecutivo.

L'oratore si sofferma poi sulle modifiche introdotte nella disciplina della riscossione coattiva, ricordando come la riforma varata nella scorsa legislatura fosse il frutto di una attenta valutazione di tutti gli aspetti derivanti dall'introduzione di un sistema innovativo, soprattutto per quanto riguarda i requisiti per concorrere alla concessione per la riscossione, e per ciò che concerne i riflessi occupazionali del processo di ristrutturazione. Il passaggio dalle esattorie ai concessionari doveva quindi avvenire in un contesto di tutela e di garanzia sia per l'erario che per gli operatori. La previsione del decreto di estendere la procedura privilegiata e speciale di riscossione coattiva anche al settore della riscossione delle entrate degli enti locali solleva non poche perplessità, proprio in relazione alla capacità dei soggetti privati di garantire il possesso dei requisiti patrimoniali necessari, e, al contempo, al timore per i pesanti riflessi occupazionali.

A giudizio del senatore TURCI, gli interventi svolti in discussione generale da parte degli esponenti della maggioranza sembrano non tenere conto delle pesanti critiche espresse dalle associazioni di categoria e di impresa sui contenuti del decreto-legge. Sia per le imprese in generale, che per il settore assicurativo si tratta, invece, di un pesante aggravio del prelievo tributario, per di più proposto per l'anno di imposta in corso. L'emanazione dell'ennesimo decreto-legge pone ormai una questione di qualità della legislazione tributaria, essendo travolti i principi e le tutele del contribuente sanciti sia dallo Statuto dei diritti del contribuente, sia dal Codice previsto dal disegno di legge di riforma del sistema tributario statale. Viene così a cadere uno dei pilastri della campagna elettorale del Centro-destra in materia fiscale, costituito dallo *slogan* della semplificazione e della razionalizzazione della legislazione.

Passando a commentare le misure proposte dal Governo per quanto riguarda il regime della *dual income tax* – dopo aver ribadito che la versione modificata dalla Camera dei deputati non si discosta granché dall'originario testo proposto dal Governo – l'oratore contesta l'affermazione avanzata dalla maggioranza che il depotenziamento di tale disciplina agevolativa è giustificato dal fatto che essa abbia favorito sostanzialmente le grandi imprese. Al contrario, la *dual income tax* nasce dalla volontà del legislatore tributario di favorire e assecondare il processo di irrobustimento patrimoniale delle imprese, riducendo il vantaggio fiscale attribuito dalla legislazione previgente al ricorso al capitale di debito rispetto al capitale di rischio. D'altro canto, le analisi compiute dall'Istituto per l'Analisi Economica smentiscono con chiarezza e in maniera incontrovertibile che la *dual income tax* sia stata utilizzata solo dalle grandi imprese.

La valutazione negativa delle misure contenute nel decreto-legge sulla fiscalità dell'impresa si estende anche alle disposizioni previste nella legge delega di riforma, in tema di *thin capitalisation*.

In conclusione, osserva come la politica del ministro Tremonti, volta ad eliminare tutto ciò che è stato prodotto nella passata legislatura, appaia sempre più condizionata da un riflesso ideologico e pregiudizialmente negativo, senza tenere conto cioè delle reali esigenze del tessuto produttivo,

coinvolgendo in tale vizio analitico l'intera politica economica del Governo.

Ad integrazione dell'intervento già svolto, prende la parola il senatore PASQUINI, il quale sollecita il Governo ad approfondire una tematica che sarà oggetto di una specifica proposta emendativa da parte del proprio Gruppo, concernente il trattamento fiscale dei ristorni ai soci sui prezzi dei prodotti conferiti alle cooperative agricole di trasformazione, volta a specificare che i ristorni non rientrano nel reddito imponibile degli enti cooperativi citati, in analogia con quanto previsto per altre tipologie di società cooperative.

Il senatore COSTA interviene condividendo la sollecitazione del senatore Pasquini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Sospiri e Mammola.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(346) MARINI. – *Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore CHIRILLI, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Si associa alla richiesta il sottosegretario SOSPIRI.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

(Seguito della discussione e rinvio).

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE informa che è giunto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti e sul testo del provvedimento in discussione. Poiché su

taluni emendamenti presentati dal relatore la 5^a Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si rende necessario un approfondimento al fine di verificare la possibilità di modificare questi emendamenti e trovare la necessaria copertura finanziaria per poter procedere all'approvazione degli stessi. Propone pertanto un breve rinvio al fine di poter operare tali approfondimenti.

La Commissione conviene unanime.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 7 novembre 2002, alle ore 15 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri già convocata per oggi, giovedì 7 novembre 2002, alle ore 14,40 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

158^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CHINCARINI ritiene che il Gruppo della Lega Nord possa condividere la necessità di intervenire urgentemente nelle zone colpite dagli eventi sismici e vulcanici, anche se è augurabile che il rappresentante del Governo, in sede di replica, fornisca adeguate garanzie soprattutto in ordine al rispetto dei principi del federalismo, che molto spesso rischiano di essere compressi. A tale critica non si sottrae neppure il decreto-legge n. 245 del 2002, poiché appare inaccettabile che un amministratore locale debba ancora attendere decisioni da parte delle autorità centrali, quando sarebbe stato più giusto stabilire con chiarezza i ruoli del Governo e degli enti locali, senza bisogno di ben sei articoli.

C'è il rischio quindi che le volontà delle comunità locali siano scavalcate dalle decisioni che con poteri straordinari possono essere assunte dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ed in tal senso appare preoccupante anche la previsione contenuta nell'articolo 3 che permette un'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza. Inoltre, la stessa fase di ricostru-

zione rischia di essere gestita in maniera non ottimale, soprattutto in considerazione del fatto che si consentono varianti ai piani urbanistici senza alcuna specificazione delle modalità; infatti, la necessità di conseguire intese con le regioni e con gli enti locali e di salvaguardare il contesto di sinergie operative, non sembra rappresentare un quadro di garanzie sufficienti, giacché troppo spesso nel passato queste presunte forme di collaborazione con gli enti locali si sono rivelate più una complicazione che un aiuto. Da ultimo, invita a considerare la possibilità, nell'articolo 4, di estendere la sospensione dei termini anche con riferimento alle tariffe e ai tributi locali.

Il senatore Antonio BATTAGLIA ritiene che il provvedimento in esame sia adeguato per fronteggiare le emergenze che hanno colpito le regioni Molise e Sicilia, constatando che in questi ultimi mesi vi è stata una straordinaria concentrazione di eventi sismici e vulcanici che hanno influenzato la stessa vita parlamentare. Nel merito dell'articolato, in generale, si deve osservare che il decreto-legge n. 245 del 2002, nell'individuazione dei compiti che dovranno essere assolti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, chiama in causa l'assetto complessivo della protezione civile, nell'ambito della quale appare sempre più necessario diversificare le competenze riguardanti, rispettivamente, le distinte fasi dell'emergenza e della ricostruzione; soprattutto in quest'ultima occorre un maggior coinvolgimento delle regioni e degli enti locali.

In ordine alla delocalizzazione dei centri abitati ed alle possibilità di utilizzare professionisti con competenze specifiche nella fase della ricostruzione, bisogna evitare di cadere in facili polemiche, soprattutto perché il pragmatismo imprenditoriale e le capacità organizzative del Capo dell'Esecutivo inducono a ritenere che le sue affermazioni abbiano posto giustamente in risalto la necessità che la delicata gestione dell'emergenza sia affrontata con le competenze migliori.

Sono ugualmente da respingersi alcune critiche avanzate in ordine alla possibilità di utilizzare la trattativa privata mediante affidamento diretto, proprio perché per fronteggiare l'emergenza occorrono interventi immediati per i quali non sempre sarebbe possibile osservare le procedure ordinarie che per l'affidamento dei lavori prevedono apposite gare. Non è un caso che il Prefetto di Palermo in poche settimane abbia, con tali sistemi, consentito di realizzare il collegamento fra l'invaso di Rosamarina e la città di Palermo, opera che forse, con le procedure normali, si sarebbe realizzata solo dopo diversi anni.

Certamente nei confronti della Sicilia si deve notare l'esiguità degli stanziamenti previsti dall'articolo 5, anche perché tale regione, oltre a essere stata colpita di recente dal terremoto, vede la presenza di fenomeni sismici e vulcanici preoccupanti, come quelli che si stanno verificando al largo delle isole Eolie o quelli che a Termini Imerese si sono presentati in un albergo con acque termali, all'interno del quale si è constatato un innalzamento della falda acquifera e delle temperature.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore PONZO, intervenendo in sede di replica, ringrazia i senatori intervenuti nella discussione generale, nel corso della quale sono state avanzate osservazioni interessanti, anche se non dovrebbe mai essere perso l'obiettivo principale del decreto-legge in esame, che è quello di fronteggiare l'emergenza in atto nelle regioni Molise e Sicilia. La propria esperienza professionale – visto che da decenni si occupa anche di questioni connesse ai terremoti – induce a ribadire che in tali situazioni debbono essere assicurati tre aspetti: riportare nelle case o in luoghi sicuri le persone sfollate; censire i danni; effettuare la fase della ricostruzione. Questi tre aspetti non devono essere gestiti in maniera separata e senza tener conto dei profili economici, che riaffiorano nel momento in cui sono assorbiti il lutto ed il dolore delle prime settimane.

Soprattutto la gestione della ricostruzione si presenta alquanto delicata, e in relazione ad essa non dovrebbero essere compiuti gli errori del passato perché, ad esempio, la legge n. 219 del 1981, per la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Irpinia, concesse ai comuni una quota di finanziamenti del tutto insufficiente per questa esigenza che è particolarmente importante in relazione agli edifici pubblici. Facendo tesoro quindi delle esperienze precedenti, il provvedimento in esame intende disporre misure diverse; in particolare, la disciplina di cui all'articolo 1, relativa ai poteri straordinari concessi al Capo del Dipartimento della protezione civile, dovrebbe fugare ogni dubbio in ordine alle notevoli facoltà che tale figura può esercitare, poiché le misure e gli interventi dovranno essere concordati con le regioni e gli enti locali. Anche la stessa possibilità di avvalersi di subcommissari non desta preoccupazione, poiché appare rispondente alle esigenze operative, mentre appare adeguato che nella fase della ricostruzione ci si interessi da subito alle istituzioni scolastiche.

Con riferimento poi alle polemiche che sono sorte in ordine alla possibilità di ricostruire una nuova San Giuliano, ritiene che la delocalizzazione dei centri abitati è indicata nel decreto-legge solo come una possibilità; nulla impedisce quindi che la ricostruzione possa essere operata sul posto, anche se tale soluzione in passato non si è sempre rivelata ottimale, poiché la salvaguardia del radicamento territoriale e sociale delle comunità si può garantire solo attraverso una ricostruzione mirata e rispettosa dei vari comparti edificatori.

In relazione all'articolo 2 devono essere respinte alcune osservazioni sollevate dal senatore Turrone che per gli interventi di protezione civile ha reclamato l'esigenza di una responsabilità politica precisa che, tuttavia, appare salvaguardata ai massimi livelli in questa fattispecie, in considerazione del fatto che il Capo Dipartimento risponde direttamente al Presidente del Consiglio, il quale si assume di conseguenza la responsabilità politica di quello che verrà fatto in quelle zone. Le stesse critiche che sono state espresse in ordine al ricorso alla trattativa privata mediante affidamento diretto non colgono nel segno, perché nella fase dell'emergenza solo tali meccanismi semplificati sono in grado di far ottenere i risultati

che tutti attendono. D'altra parte, le irregolarità possono verificarsi anche nel contesto di procedure ordinarie, e ovviamente nel caso in cui esse venissero riscontrate dovranno essere adeguatamente sanzionate.

L'articolo 3 poi interviene positivamente su quella che costituiva una lacuna della legge n. 225 del 1992: si prevede, quindi, che le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano in ogni caso in cui si verifichi una eccezionale situazione emergenziale e di rischio per l'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza. Infatti, non ha senso attendere questo passaggio, anche perché lo stesso Consiglio dei ministri, competente per quella dichiarazione di emergenza, ha anche il potere di assegnare i poteri straordinari.

Con riferimento all'articolo 4, i termini di sospensione dovrebbero essere estesi, almeno per quanto attiene al Molise, fino al 30 giugno del prossimo anno, mentre appare ragionevole la previsione di sospendere gli obblighi di leva che, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 138 della legge n. 388 del 2000, era già consentita nell'ordinamento.

Infine, in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento, conferma che gli stanziamenti indicati attengono alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali.

Il sottosegretario VENTUCCI ringrazia il senatore Ponzo per la relazione e per la replica, nonché i senatori intervenuti che, al di là delle differenti e legittime posizioni politiche, hanno avanzato alcune osservazioni condivisibili: ad esempio, il senatore Dettori, ha posto giustamente in risalto la necessità di salvaguardare le consuetudini ed il radicamento territoriale delle comunità coinvolte dagli eventi sismici che hanno colpito il Molise e la Sicilia.

Altri senatori dell'opposizione, invece, hanno espresso alcune riserve sull'assetto della protezione civile, che è stato riformato negli ultimi mesi da parte dell'Esecutivo, superando il modello dell'Agenzia della protezione civile. A tal riguardo il Governo rivendica la scelta di aver seguito il diverso modello dipartimentale, che sembra più idoneo a consentire un collegamento tra la volontà del potere politico e la gestione amministrativa e burocratica che, soprattutto di fronte ad eventi tragici e spesso imprevedibili, non può essere appesantita o rallentata da inutili vincoli che talvolta affievoliscono le norme primarie. Pertanto, il Presidente del Consiglio non ha conferito la delega in materia di protezione civile e ha, invece, prescelto l'opzione in base alla quale il Dipartimento della protezione civile è incardinato presso la Presidenza del Consiglio: si tratta evidentemente di una assunzione di responsabilità valida perché volta a superare gli intralci burocratici che in tali occasioni rischiano di ripresentarsi.

Dunque le critiche che sono state avanzate sembrano superficiali e non attente alle disposizioni puntuali contenute nel decreto-legge n. 245 del 2002 che, ad esempio, all'articolo 3 consente di attivare i poteri straordinari anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita: tale pre-

visione introduce un'innovazione utile che potrebbe giovare soprattutto in riferimento ad eventi eccezionali futuri.

Per quanto attiene alla sospensione dei termini di cui all'articolo 4, il Governo è disposto ad estendere la proroga prevista fino a giugno del prossimo anno, previa verifica dei vincoli di contabilità pubblica; in relazione poi al parere espresso dalla Commissione difesa che richiede per i soggetti interessati al servizio militare l'applicazione dell'articolo 138, commi 8, 9, 10, della legge n. 388 del 2000, si rimette alle determinazioni della Commissione.

In ordine poi al tema chiave costituito dai poteri *extra ordinem* riconosciuti al Capo del Dipartimento della protezione civile e ad una loro presunta contrarietà con i principi del nuovo titolo V della Costituzione e con la normativa vigente, il relatore ha fornito risposte esaurienti ed in ogni caso il Governo presenterà un emendamento volto a riformulare l'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Inoltre, dal momento che è pervenuta da parte della regione Puglia la dichiarazione dello stato di calamità, anche tale regione potrà essere inserita tra i destinatari delle misure disciplinate dal provvedimento in esame.

Infine rassicura il senatore Battaglia sul fatto che lo stato di allerta nei confronti della Sicilia rimane alto, ed è costante il monitoraggio su tale regione come sulle restanti parti del territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 14,30 e termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, professor Alberto Brambilla

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato *Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del professor Alberto Brambilla, *Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

Il professor Alberto Brambilla, *Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato *Lino DUILIO (MARGH-U) a più riprese, *Valter ZANETTA (FI), e il deputato *Pietro GASPERONI (DS-U) a più riprese.

Risponde il professor Alberto Brambilla, *Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

Il deputato *Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Comunicazioni del presidente in merito all'organizzazione, il 20 novembre 2002, della
Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002

131^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Interviene il sottosegretario TANZI per ribadire che l'attuazione delle direttive introdotte dalla Camera dei deputati negli allegati A e B è compatibile con il limite finanziario di ricorso al Fondo di rotazione delle politiche comunitarie previsto dal provvedimento.

Su proposta del senatore MORO, che interviene in sostituzione del relatore Ferrara, la Sottocommissione delibera, a maggioranza, di esprimere un parere di nulla osta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (n. 150)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario TANZI, richiamandosi a quanto rappresentato dal competente ministero dell'interno, fa presente che dei posti fissati dalle leggi di potenziamento n. 246 del 2000 e n. 75 del 2001, pari complessivamente a 1.654, ne sono stati coperti solo 1.394. I restanti 260 posti sono suddivisi in 181 posti del profilo vigile permanente, riservati ai volontari delle forze armate, ai sensi della legge n. 537 del 1993 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che saranno coperti nel corso dell'anno 2004; in 18 posti, per i quali sono in corso di pubblicazione i relativi bandi di concorso pubblico; e, infine, in restanti 61 posti, di cui 9 ispettori antincendio e 52 addetti alle attività di supporto, che sono nella piena disponibilità dell'Amministrazione, non essendo stata attivata alcuna procedura di copertura, e che vengono quindi soppressi con il conseguente risparmio di euro 1.454.411,70.

Con riferimento alla tabella A risultano soppressi 3 posti da dirigente di livello non generale, effettivamente disponibili in quanto derivanti da *turn-over*, con un risparmio di spesa pari a euro 170.144,13.

Prende la parola il presidente AZZOLLINI, il quale rileva come l'invarianza degli oneri venga correttamente garantita attraverso risparmi di spesa valutati con riferimento alle dotazioni organiche di fatto esistenti.

Il senatore CADDEO, nel prendere atto della corretta impostazione data dal Governo alla copertura del provvedimento in esame, auspica che tale orientamento venga adottato anche con riferimento ad altri analoghi schemi di decreto.

Il relatore FERRARA, dopo aver svolto talune considerazioni sul merito del provvedimento, dichiara di condividere l'osservazione del Presidente e propone, quindi, di esprimere un parere di nulla osta, motivato nei termini suggeriti dal Presidente stesso.

Tale proposta, posta ai voti, viene quindi accolta dalla Sottocommissione.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre scorso.

Il sottosegretario TANZI chiede un breve rinvio dell'esame per procedere ad ulteriori approfondimenti su talune questioni emerse con riferimento al testo in esame.

Il presidente AZZOLLINI invita il Governo a svolgere rapidamente tali approfondimenti e a fornire in breve tempo le risposte attese dalla Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

132ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(396) Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e rinvio dell'esame del testo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il sottosegretario TANZI fa presente che è stata predisposta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che consegna agli atti della Commissione. Dando atto che alcune norme ivi contenute sono suscettibili di comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura, esprime l'avviso contrario del Governo sul provvedimento in esame.

Dopo un intervento del relatore GRILLOTTI volto a chiedere chiarimenti in merito all'onerosità del provvedimento stesso, prende la parola il presidente AZZOLLINI per osservare che, stante la rilevanza delle questioni recate dal disegno di legge e l'esiguità degli oneri ad esso connessi, sarebbe auspicabile che il Governo suggerisse, nel prosieguo dei lavori, una idonea clausola di copertura.

Interviene, quindi, il senatore CADDEO, per esprimere apprezzamento in merito al rigore con il quale sono stati affrontati dal Governo i profili finanziari recati dal provvedimento, auspicando che analoga condotta venga tenuta nell'esame di ogni provvedimento.

In considerazione dei rilievi emersi dal dibattito, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame del testo viene, quindi, rinviato.

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre scorso.

Il sottosegretario TANZI fa presente che l'onere connesso all'istituzione della Commissione prevista nell'articolo 4 è predeterminato e non suscettibile di variazioni, e che la quantificazione indicata nella relazione tecnica è stata commisurata al numero di 24 componenti. In assenza di una esatta identificazione del numero dei componenti, la quantificazione dei connessi oneri sarebbe stata resa più difficile; non ravvisa, pertanto, l'opportunità di eliminare tale previsione. In merito all'articolo 6, garantisce la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto che le misure compensative ivi previste sono considerate una facoltà degli enti locali. Con riferimento all'articolo 7, rileva che la modifica al decreto legislativo n. 22 del 1997 comporta esclusivamente una più puntuale definizione delle materie secondarie delle attività siderurgiche e metallurgiche che vengono riutilizzate in altri cicli produttivi e non eliminate quali rifiuti. Pertanto, ritiene che dalla disposizione in questione non possano derivare maggiori oneri per la finanza locale.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di introdurre, comunque, una modifica all'articolo 4, in modo tale da rendere compatibile la previsione di un limite massimo di spesa con gli oneri connessi al funzionamento della Commissione. Ritiene, inoltre, soddisfacenti le osservazioni svolte dal Sottosegretario sugli altri profili finanziari connessi al provvedimento in titolo.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, comma 1, le parole: «composta da», vengano sostituite con le altre: «composta da un numero massimo di».

La seduta termina alle ore 16,05.

